



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Protocollo N° 4848 DECRETO 9 DecA/ del 30/09/2022

Oggetto: Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente n. A/7 del 10.08.2022. Calendario venatorio 2022/2023 – Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico.

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la L.R. 29.07.1998 n° 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 06 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 e ss.mm.ii., recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- VISTA la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
- VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;
- VISTO il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of annex II bird species in the 28 EU members states. Version 2014";
- VISTO il documento "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" 2021;
- VISTA la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009 art. 42, trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;
- VISTA la Carta delle vocazioni faunistiche adottata con Decreto della Giunta Regionale n° 42/15 del 04.10.2006 e i successivi aggiornamenti;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che con il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 18 del 14.06.2013 è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;

VISTA l'Ordinanza n. 303 del 17.09.2013, con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere dell'INFS (oggi ISPRA) in ossequio all'art. 18 comma 4 della Legge 157/92;

VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 02/2021 del 10.08.2022, relativa al Calendario venatorio 2022/2023;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. A/7 del 10.08.2022, avente per oggetto "Calendario venatorio 2022/2023";

VISTO l'art. 31 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016, con il quale è stato aggiunto all'articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis, "La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento";

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 38/35 del 24.07.2018 e n. 57/24 del 21.11.2018 relative alle Linee guida per i censimenti e piani di prelievo per la specie Pernice sarda e Lepre sarda nelle zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia e la Delibera di Giunta Regionale n. 21/16 del 21.04.2020 che estendeva le attività di censimento anche al Coniglio selvatico;

ATTESO che la Regione Sardegna, in esecuzione a quanto previsto dalle citate Delibere, ha avviato un piano di monitoraggio della Pernice sarda, della Lepre sarda e del Coniglio selvatico;

CONSIDERATO che lo studio effettuato nelle zone in concessione autogestita, tuttavia, non risulta sufficiente a fornire un quadro completo della popolazione sarda delle succitate specie su tutto il territorio regionale, perché incentrato su una ridotta percentuale di territorio;

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere ad eseguire i censimenti su tutto il territorio regionale;

RICHIAMATA la nota Assessoriale, trasmessa alla Città Metropolitana di Cagliari e alle Province, n. 416/Gab del 02.02.2022 "Zone in concessione autogestita per la caccia: attività di censimento 2022 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.";

RICHIAMATA la nota Assessoriale, trasmesse all'Agenzia Forestas e al Corpo forestale di Vigilanza ambientale, n. 417/Gab del 02.02.2022 "Attività di censimento 2022 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico" e la nota del STNPF n. 6278 del 08.03.2022 "Censimento 2022 per le specie Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico – Indicazioni operative";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 7975 del 15.06.2022 la relazione predisposta dall'Agenzia Forestas avente per oggetto "Consistenza di Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia della Sardegna";

VISTA la relazione del Settore IRFS e attività venatoria del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (prot. n. 13975 del 01.06.2022) "Relazione tecnica inerente i risultati dei censimenti primaverili di Pernice sarda (*Alectoris barbara*), Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) e Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) realizzati all'interno delle Zone in concessione autogestita di caccia della Sardegna nella primavera 2022";

RICHIAMATA la nota del Servizio TPNF, trasmessa alla Città Metropolitana di Cagliari e alle Province, n. 15217 del 16.06.2022 "Zone in concessione Autogestita per la caccia: attività di censimento 2022 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.";

RICHIAMATA la nota del Servizio TPNF, trasmessa all'Agenzia Forestas e al Corpo forestale di Vigilanza ambientale, n. 15218 del 16.06.2022 "Censimento estivo 2022 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.";

RICHIAMATE le note Assessoriali n. 7899 del 01.09.2020 e n. 8002 del 04.09.2020, con le quali vengono trasmesse, alla Città Metropolitana di Cagliari, alle Province, all'Università degli studi di Sassari, all'Agenzia Forestas e al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale i valori minimi di densità per la stesura dei piani di prelievo;

AQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con n. 11486 del 05.09.2022 la relazione predisposta dall'Agenzia Forestas avente per oggetto "Consistenza di Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia della Sardegna – Report censimento 2022 e proposta di prelievo";

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con n. 22453 del 07.09.2022 la relazione predisposta dal Servizio TPNF Settore IRFS e attività venatoria "Proposte di piani di prelievo per le specie Pernice sarda (*Alectoris barbara*), Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) e Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) da attuarsi all'interno delle Zone di Caccia Autogestita nella stagione venatoria 2022-2023", concernente i censimenti estivi nelle autogestite e i relativi piani di prelievo delle specie Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico;

DATO ATTO che il termine previsto dal comma 1 dell'art. 50 della Legge regionale 23/98 e ss. mm. ii. è ordinario;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

RICHIAMATA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 e preso atto dei dati attualmente disponibili relativi al numero di incendi ed agli ettari di terreno percorso dal fuoco sottoposto ai divieti e alle misure previste dalla stessa legge;

RICHIAMATA la nota dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2860/Gab del 16.06.2022, con la quale si chiede all'ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2022/2023 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 18.06.2022, facendo espresso riferimento alla disposizione programmatica dei censimenti estivi su tutto il territorio regionale;

VISTO il parere dell'ISPRA trasmesso con la nota n. 42452 del 26.07.2022, nel quale l'Istituto si riserva di esprimere un motivato parere sulla Pernice sarda e sui lagomorfi in attesa dei risultati dei censimenti estivi;

CONSIDERATO che l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali;

CONSIDERATO che con proprio parere del 08.08.2019, ISPRA prevede, per la nobile stanziale, la necessità di garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze reali;

RILEVATO che nei riguardi della modalità operativa indicata nella nota Assessoriale n. 4040 del 15.07.2019, l'ISPRA ha manifestato apprezzamento per l'avvio della raccolta dati sulla consistenza delle popolazioni di Pernice sarda e Lepre sarda in aree campione della Regione, auspicando che "un simile modello gestionale venga esteso a tutto il territorio della regione, indipendentemente dall'approvazione del piano faunistico venatorio";

DATO ATTO che il Comitato Regionale Faunistico, nella seduta del 04.08.2022, ha deliberato che, su base volontaria, vengano conferiti i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e conigli. Tali campioni dovranno essere conferiti all'IZS o al Servizio Veterinario dell'ASSL competente per territorio. I visceri prelevati di lepre o coniglio vanno conferiti, possibilmente a temperature di refrigerazione di 4°C, all'IZS o all'ASSL, quanto prima, indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni. Tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte, dovrebbero essere raccolte e consegnate, possibilmente con un doppio sacchetto, all'IZS o all'ASSL competente per territorio, indipendentemente dal loro stato di conservazione, o anche se apparentemente decedute a seguito di trauma (investimento), indicando su un foglietto allegato al



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni. Le Associazioni venatorie hanno assicurato una attività di sensibilizzazione presso i propri associati sull'importanza di tale attività ai fini di studio e prevenzione;

RITENUTO CHE l'attività venatoria e i cacciatori svolgono la funzione di sentinella ambientale, e che la sorveglianza sanitaria passiva nelle specie selvatiche assume un ruolo di particolare importanza per il controllo di malattie anche a carattere zoonosico durante tutto l'arco dell'anno e per le quali tale attività è regolamentata dalla normativa vigente nazionale e regionale. Pertanto si ritiene importante che i cacciatori segnalino ai Servizi Veterinari delle ASSL competenti per territorio la presenza di carcasse di cinghiale (o parte di esse) rinvenute durante tutto l'arco dell'anno, al fine di consentire le indagini diagnostiche previste dal Piano di eradicazione per la Peste Suina Africana in Sardegna; inoltre, si ritiene importante che i cacciatori segnalino e/o consegnino, nel più breve tempo possibile, gli uccelli selvatici trovati morti direttamente all'IZS o al Servizio Veterinario della ASSL competente per territorio, al fine di implementare la sorveglianza passiva prevista dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020/2025;

VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 3/2022 del 14.09.2022;

CONSIDERATO che la Città Metropolitana e le Province hanno fornito l'elenco, che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, delle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e hanno adottato i relativi piani di prelievo per la nobile stanziale;

VALUTATA la pressione venatoria sull'intero territorio regionale, in considerazione che la caccia in Sardegna è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d'Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate" diminuendo di conseguenza il cosiddetto "rischio di perturbazione e disturbo". Tale disposizione consente alla fauna selvatica una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione;

RICHIAMATO il Decreto n. A/7 del 10.08.2022 con cui si fa riserva di integrare il Calendario venatorio per la Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico all'esito dei monitoraggi e dei piani di prelievo sia



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

nelle zone in concessione autogestita sia sul territorio libero (effettuato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dall'Agenzia Forestas);

DATO ATTO che, sono stati trasmessi ad ISPRA, con prot. n. 4642/Gab del 20.09.2022, la Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n. 03/2022 del 14.09.2022 ed i report dei censimenti nelle autogestite e nelle aree vocate aperte alla caccia, al fine di ottenere il parere di competenza;

CONSIDERATO che i dati degli abbattimenti di Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico vengono trasmessi annualmente anche all'ISPRA;

CONSIDERATO opportuno disporre un monitoraggio costante degli abbattimenti attraverso un sistema di comunicazione informatica entro 24 ore dall'abbattimento al fine di conoscere il prelievo effettuato nelle singole giornate;

RICHIAMATO il documento redatto dall'Agenzia Forestas "Consistenza di Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia della Sardegna – Report censimento 2022 e proposta di prelievo", il quale indica per la **Lepre sarda** una densità estiva pari a 6,51 capi per chilometro quadrato.

CONSIDERATI i dati cinegetici della stagione venatoria 2021/2022, comunicati per via telematica dai cacciatori entro 48 ore dall'abbattimento, secondo i quali il carniere complessivo regionale della lepre è stato pari a 900 capi (di cui 385 capi nel territorio libero alla caccia);

CONSIDERATO che il carniere medio delle ultime tre stagioni venatorie della Lepre sarda è pari a circa 1000 capi, appare ragionevole ridurre il prelievo alla metà di questo valore;

RICHIAMATO il documento, redatto dall'Agenzia Forestas, con le proposte di piano di prelievo "Consistenza di Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia della Sardegna – Report censimento 2022 e proposta di prelievo" che suggerisce che non venga realizzato nessun tipo di prelievo della specie Coniglio selvatico visti gli esigui valori di consistenza stimata.

ATTESO che tra le autogestite che hanno svolto i censimenti, indicate nell'allegato fornito dall'Istituto Regionale Fauna Selvatica e attività venatoria, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, solo 16 hanno mostrato densità del Coniglio selvatico idonee alla stesura di un piano di prelievo;

RICHIAMATO il documento, redatto dall'Agenzia Forestas, con le proposte di piano di prelievo Consistenza di Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia della Sardegna – Report censimento 2022 e proposta di prelievo" da cui emerge una densità estiva media della **Pernice sarda** di 8,38 capi per chilometro quadrato (densità post riproduttiva) per un prelievo massimo sostenibile di 2854 pernici;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

CONSIDERATI i dati cinegetici della stagione venatoria 2021/2022, comunicati per via telematica dai cacciatori entro 48 ore dall'abbattimento, secondo i quali il carniere complessivo regionale della pernice è stato pari a 1760 capi (di cui 616 capi nel territorio libero alla caccia);

ATTESO che, verosimilmente, il numero di cacciatori non è significativamente variato rispetto alle scorse stagioni venatorie;

VISTO il parere ISPRA prot. 53704 del 30/09/2022 inerente il parere su "Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente n. A/7 del 10.08.2022. Calendario venatorio 2022/2023 – Pernice sarda (*Alectoris barbara*), Lepre sarda (*Lepus capensis*) e Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

CONSIDERATO che detto parere non ha tenuto conto dei dati di prelievo effettivamente registrati sul territorio sardo, che risultano assolutamente compatibili con i prelievi massimi indicati dall'Agenzia Forestas nel proprio documento;

RITENUTO ragionevolmente accettabile in relazione all'esigenza di tutela della fauna, nel rispetto del principio di contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, consentire il prelievo venatorio della Lepre sarda prevedendo prudenzialmente ed in diminuzione (in rispetto al principio di precauzione) rispetto a quanto deliberato dallo stesso comitato regionale faunistico un carniere giornaliero di una Lepre sarda per cacciatore, per una giornata nel territorio libero alla caccia fino ad un prelievo massimo di 500 capi e due giornate (con un prelievo di un capo a giornata) nelle Zone autogestite di caccia senza comunque superare limite massimo consentito dai rispettivi piani di prelievo;

RITENUTO ragionevolmente accettabile in relazione all'esigenza di tutela della fauna, nel rispetto del principio di contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, consentire il prelievo venatorio della Pernice sarda prevedendo prudenzialmente ed in diminuzione (in rispetto al principio di precauzione) rispetto a quanto deliberato dallo stesso comitato regionale faunistico un carniere giornaliero di due pernici sarde per cacciatore, per una giornata nel territorio libero alla caccia fino ad un prelievo massimo di 2854 capi e due giornate (con un prelievo di due capi a giornata) nelle Zone autogestite di caccia senza comunque superare limite massimo consentito dai rispettivi piani di prelievo;

RITENUTO ragionevolmente accettabile in relazione all'esigenza di tutela della fauna, nel rispetto del principio di contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, non consentire il prelievo del Coniglio selvatico nel territorio libero alla caccia e nelle autogestite i cui piani di prelievo non comprendono la specie, ai fini della sua conservazione. Nelle zone di caccia autogestite che presentano un Piano di prelievo positivo è consentito il prelievo venatorio della specie prevedendo prudenzialmente un carniere giornaliero di un Coniglio selvatico per cacciatore per due giornate;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che al fine di valutare l'effettività degli abbattimenti, il prelievo sarà monitorato utilizzando un'applicazione per smartphone "app" dedicata alla rendicontazione rapida, in tempo reale, dei capi abbattuti onde predisporre una celere sospensione del prelievo nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili. Vista la fase transitoria di passaggio alla suddetta applicazione, in via provvisoria, il cacciatore che non disporrà dell'applicazione provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica entro le ore 24 del martedì successivo all'abbattimento al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), riportando "nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e dati di abbattimento e se si tratta di capo abbattuto in Autogestita", riportando nell'oggetto la dicitura "Monitoraggio prelievo Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda – calendario venatorio 2022/2023";

RITENUTO che nelle autogestite non riportate nell'elenco allegato, non avendo dati di riferimento per l'omesso adeguamento alla DGR 57/24 del 21.11.2018, dovrà essere vietato il prelievo delle specie e che la preclusione all'attività venatoria in tali ultimi territori ne favorisce l'eventuale conservazione;

VISTA la Determinazione n. 711 del 03.08.2022 (prot. n. 20025) del Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), con la quale si esprime ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2022-2023 a condizione che, tra le altre, l'attività venatoria sulla Pernice sarda, nelle aree della Rete Natura 2000, sia consentita esclusivamente all'interno delle Autogestite di caccia che possiedono un piano di prelievo e censimenti con risultanze positive;

DECRETA

Per le suesposte argomentazioni a scioglimento della riserva di cui al Decreto (prot. n. 4143 A/7 del 10.08.2022) pubblicato sul BURAS n. 38 del 25.08.2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le cui prescrizioni devono intendersi quindi integralmente richiamate:

Art. 1) Nel territorio libero alla caccia della Regione Sardegna, il prelievo venatorio della Pernice sarda e della Lepre sarda è consentito nella giornata del 2 ottobre 2022. Per la Pernice sarda il carniere giornaliero è di due capi fino ad un prelievo complessivo massimo di 2854 capi, ad eccezione delle aree della Rete Natura 2000 in cui il prelievo è vietato.

Per la Lepre sarda il carniere giornaliero è di un capo fino ad un prelievo complessivo massimo di 500 capi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- Art. 2) Nelle Zone autogestite di caccia, che hanno effettuato i censimenti e hanno piani di prelievo con risultanze positive come indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Deliberazione, il prelievo venatorio della Pernice sarda e della Lepre sarda è consentito nelle giornate del 2 ottobre 2022 e del 9 ottobre 2022. Per la Pernice sarda il carniere giornaliero è di due capi e stagionale di quattro capi, fino al raggiungimento del numero di capi indicato dal piano di prelievo di ogni singola autogestita. Per la Lepre sarda il carniere giornaliero è di un capo e stagionale di due capi, fino al raggiungimento del numero di capi indicato dal piano di prelievo di ogni singola autogestita.
- Art. 3) Non è consentito il prelievo venatorio del Coniglio selvatico nel territorio libero alla caccia. Esclusivamente nelle autogestite con Piano di prelievo positivo per la specie elencate nell'allegato 1, nelle giornate del 2 ottobre 2022 e del 9 ottobre 2022, è consentito il prelievo di un Coniglio selvatico a giornata per cacciatore, con limite stagionale di due Conigli selvatici per cacciatore.
- Art. 4) È vietato il prelievo venatorio delle predette specie nelle Autogestite non indicate nell'elenco allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Deliberazione.
- Art. 5) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 L.R. 23/98, è fatto divieto ai soci delle autogestite che non hanno svolto i censimenti di esercitare la caccia alle due specie (Lepre sarda e Pernice sarda) anche in tutto il territorio regionale.
- Art. 6) Il prelievo sarà monitorato, utilizzando un'applicazione per smartphone "app" dedicata alla rendicontazione rapida, in tempo reale, dei capi abbattuti onde predisporre una celere sospensione del prelievo nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili. Vista la fase transitoria di passaggio alla suddetta applicazione, in via provvisoria, il cacciatore che non disporrà dell'applicazione provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica entro le ore 24 del giorno successivo all'abbattimento al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), riportando "nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e dati di abbattimento e se si tratta di capo abbattuto in Autogestita", riportando nell'oggetto la dicitura "Monitoraggio prelievo Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda – calendario venatorio 2022/2023"
- Art. 7) Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Piano di monitoraggio della West Nile Disease e di contribuire al campionamento, i cacciatori potranno consegnare, su base volontaria, i capi abbattuti della specie Cornacchia grigia ai servizi veterinari ASSL competenti per territorio; inoltre, si ritiene importante che i cacciatori segnalino e/o consegnino, nel più breve tempo possibile, gli uccelli selvatici trovati morti direttamente all'IZS o al Servizio Veterinario della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

ASSL competente per territorio, al fine di implementare la sorveglianza passiva prevista dal Piano Nazionale Arbovirosi 2020/2025;

- Art. 8) I cacciatori potranno segnalare ai Servizi Veterinari delle ASSL competenti per territorio la presenza di carcasse di cinghiale (o parte di esse) rinvenute durante tutto l'arco dell'anno, al fine di consentire le indagini diagnostiche previste dal Piano di eradicazione per la Peste Suina Africana in Sardegna; inoltre, su base volontaria, potranno essere conferiti i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte. Tali campioni dovranno essere conferiti all'IZS o al Servizio Veterinario dell'ASSL competente per territorio.

L'assessore

Gianni Lampis